



Bruxelles, 1° luglio 2025
(OR. en)

10517/25

Fascicolo interistituzionale:
2005/0173(NLE)

ECOFIN 837
UEM 328
FIN 719
ECB
EIB

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Germania

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del ...

**che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione
della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Germania**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza¹, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj>.

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla presentazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza ("PRR") da parte della Germania il 28 aprile 2021, la Commissione ha proposto al Consiglio la propria valutazione positiva. Il 13 luglio 2021 il Consiglio ha approvato la valutazione positiva mediante una decisione di esecuzione ("decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021")¹. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 è stata modificata dalle decisioni di esecuzione del Consiglio del 14 febbraio 2023², dell'8 dicembre 2023³ e del 16 luglio 2024⁴.
- (2) Il 6 maggio 2025 la Germania ha presentato alla Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, una richiesta motivata domandandole di proporre una modifica della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, in quanto ritiene che parte del PRR non possa più essere realizzata a causa di circostanze oggettive. La Germania ha presentato quindi un PRR modificato.

Modifiche basate sull'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241

- (3) Le modifiche del PRR presentate dall'Austria a causa di circostanze oggettive riguardano 14 misure.

¹ Cfr. documenti ST 10158/21 INIT e ST 10158/21 ADD 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

² Cfr. documento ST 5536/23 INIT all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

³ Cfr. documento ST 15572/23 INIT all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

⁴ Cfr. documenti ST 11674/24 INIT; ST 11674/24 COR 1 e ST 11674/24 ADD 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

- (4) La Germania ha spiegato che quattro misure non sono più pienamente realizzabili a causa dell'evoluzione incerta del mercato. Sono interessati: il traguardo 4 nell'ambito della misura 1.1.1 (Progetti nel settore dell'idrogeno nel quadro degli IPCEI), l'obiettivo 10 nell'ambito della misura 1.1.2 (Programma di sostegno alla decarbonizzazione dell'industria) e l'obiettivo 13 nell'ambito della misura 1.1.3 (Progetto pilota per contratti relativi all'azione per il clima basati sul principio dei contratti per differenza di carbonio), tutti nell'ambito della componente 1.1 (Decarbonizzazione utilizzando in particolare l'idrogeno rinnovabile) e l'obiettivo 58 nell'ambito della misura 2.1.3 (IPCEI Infrastrutture e servizi cloud di nuova generazione (IPCEI CIS)) nell'ambito della componente 2.1 (Dati come materia prima del futuro). Su questi presupposti, la Germania ha chiesto di eliminare il traguardo 4 e l'obiettivo 13 e ha chiesto di modificare la descrizione della misura 1.1.3. La Germania ha inoltre chiesto di modificare l'obiettivo 10 e di modificare e ridurre l'obiettivo di esborso 58. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (5) La Germania ha spiegato che una misura è ormai parzialmente irrealizzabile a causa della risposta limitata dei partecipanti al mercato. Sono interessati: l'obiettivo 38 nell'ambito della misura 1.2.6 (Sostegno alla promozione di una propulsione ferroviaria alternativa) nell'ambito della componente 1.2 (Mobilità rispettosa del clima). Su tali presupposti, la Germania ha chiesto di prorogare la scadenza per l'attuazione dell'obiettivo 38 e di modificare la descrizione della misura 1.2.6. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (6) La Germania ha spiegato una misura è ormai parzialmente irrealizzabile a causa di perturbazioni nelle catene di approvvigionamento e ritardi nello sviluppo. È interessato l'obiettivo 133 nell'ambito della misura 7.1.2 (Programma di sostegno per il trasporto leggero e pesante a zero emissioni) nell'ambito della componente 7.1 (REPowerEU). Su questi presupposti, la Germania ha chiesto di modificare la descrizione dell'obiettivo 133 e di ridimensionare lo stesso. La Germania ha inoltre chiesto di modificare la descrizione della misura 7.1.2. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (7) La Germania ha spiegato che parte di una misura non è più realizzabile a causa di difficoltà impreviste legate alla perforazione di una fonte geotermica. Sono interessati: l'obiettivo 45 nell'ambito della misura 1.3.2 (Laboratori viventi comunali per la transizione energetica) nell'ambito della componente 1.3 (Ristrutturazione e costruzione rispettose del clima). Su questi presupposti la Germania ha chiesto di modificare la misura e le descrizioni dell'obiettivo. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (8) La Germania ha spiegato che due misure non sono più pienamente realizzabili a causa dell'aumento dei costi e della scarsità della domanda. Sono interessati: l'obiettivo 23 nell'ambito della misura 1.2.1 (Sostegno alla costruzione di infrastrutture di ricarica) nell'ambito della componente 1.2 (Mobilità rispettosa del clima) e l'obiettivo 113A nell'ambito della misura 6.1.2 (Digitalizzazione dell'amministrazione — Attuazione della legge sull'accesso online) nell'ambito della componente 6.1 (Pubblica amministrazione moderna). Su questi presupposti, la Germania ha chiesto di ridimensionare l'obiettivo 23 e l'ambito di applicazione della misura 1.2.1. La Germania ha inoltre chiesto di ridimensionare l'obiettivo 113A. La Germania ha chiesto altresì di aggiungere due traguardi supplementari, 113B e 113C, e di modificare la corrispondente descrizione della misura 6.1.2. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (9) La Germania ha spiegato che le due misure sono state modificate al fine di attuare alternative migliori per conseguire il livello di ambizione originario. Sono interessati: l'obiettivo 103 nell'ambito della misura 5.1.2 (Programma per ospedali adeguati alle esigenze future) nell'ambito della componente 5.1 (Rafforzamento di un sistema sanitario resiliente alle pandemie) e il traguardo 129 nell'ambito della misura 6.2.3 (Accelerazione delle procedure di pianificazione e approvazione nel settore dei trasporti) nell'ambito della componente 6.2 ((Riduzione degli ostacoli agli investimenti)). Su questi presupposti, la Germania ha chiesto di modificare l'obiettivo 103 e il traguardo 129 e la descrizione della misura 6.2.3. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (10) La Germania ha spiegato che quattro misure sono state modificate al fine di attuare alternative migliori che consentano la riduzione degli oneri amministrativi, garantendo tuttavia il conseguimento delle finalità di tali misure. Sono interessati: l'obiettivo 37 nell'ambito della misura 1.2.6 (Sostegno alla promozione di una propulsione ferroviaria alternativa) nell'ambito della componente 1.2 (Mobilità rispettosa del clima); l'obiettivo 48B nell'ambito della misura 1.3.3 (Ristrutturazione degli edifici: finanziamenti federali per edifici efficienti sotto il profilo energetico) nell'ambito della componente 1.3 (Ristrutturazione e costruzione rispettose del clima); l'obiettivo 64 nell'ambito della misura 2.2.2 (programma federale "Costruire reti di istruzione e formazione continua [reti CET]) nell'ambito della componente 2.2 (Digitalizzazione dell'economia) e l'obiettivo 88 nell'ambito della misura 4.1.1 (programma di investimento "Finanziamento dell'assistenza all'infanzia" 2020/21: Fondo speciale "Espansione della custodia dei bambini") nell'ambito della componente 4.1 (Rafforzamento dell'inclusione sociale). Su questi presupposti, la Germania ha chiesto di eliminare l'obiettivo intermedio 48A e di modificare la descrizione della corrispondente misura 1.3.3. La Germania ha inoltre chiesto di modificare la descrizione degli obiettivi 37 e 64. La Germania ha altresì chiesto di modificare l'obiettivo 88 per ridurre gli oneri amministrativi aggiornando l'ambito di applicazione della misura 4.1.1 in modo da tenere conto soltanto della piccola parte del programma di investimenti finanziata attraverso il dispositivo per la ripresa e la resilienza e non la misura nazionale in senso lato. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (11) La Germania ha chiesto inoltre di usare le risorse liberate dal ridimensionamento del livello di attuazione di una misura per innalzare il livello di attuazione di un'altra misura. È interessato l'obiettivo 132 nell'ambito della misura 7.1.2 (Programma di sostegno per il trasporto leggero e pesante a zero emissioni) nell'ambito della componente 7.1 (REPowerEU). Su questi presupposti la Germania ha chiesto di innalzare il livello di attuazione richiesto di tale obiettivo. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (12) La Commissione ritiene che i motivi addotti dalla Germania giustifichino le modifiche a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

Distribuzione dei traguardi e degli obiettivi

- (13) La distribuzione rateale dei traguardi e degli obiettivi dovrebbe essere modificata per tenere conto delle modifiche apportate al PRR e del calendario indicativo presentato dalla Germania.

Correzione di errori materiali

- (14) Nel testo della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 sono stati rilevati cinque errori materiali che incidono su due obiettivi e tre misure nell'ambito di quattro componenti. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata per correggere tali errori materiali, che alterano il contenuto del PRR presentato alla Commissione il 28 aprile 2021, come convenuto tra la Commissione e la Germania. Tali errori materiali riguardano l'obiettivo 30A e la descrizione della misura 1.2.3 (Sostegno alla sostituzione del parco veicoli privati) nell'ambito della componente 1.2 (Mobilità rispettosa del clima); l'obiettivo 131 nell'ambito della misura 7.1.2 (Programma di sostegno per il trasporto leggero e pesante a zero emissioni) nell'ambito della componente 7.1 (REPowerEU); la descrizione della misura 6.1.1 (Ecosistema dell'identità europea) nell'ambito della componente 6.1 (Pubblica amministrazione moderna) e le descrizioni delle componenti 1.1 (Decarbonizzazione utilizzando in particolare l'idrogeno rinnovabile) e 1.2 (Mobilità rispettosa del clima). Tali correzioni non influiscono sull'attuazione delle misure in questione.

Valutazione della Commissione

- (15) La Commissione ha valutato il PRR modificato sulla base dei criteri di valutazione stabiliti all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

Contributo alla transizione verde, compresa la biodiversità

- (16) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e), e all'allegato V, criterio 2.5, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi climatici rappresentano un importo pari al 46,3 % della dotazione totale del PRR, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241. A norma dell'articolo 17 del suddetto regolamento, il PRR modificato è coerente con le informazioni contenute nel piano nazionale per l'energia e il clima 2021-2030.
- (17) La soppressione o la riduzione delle suddette misure non incide in modo significativo sull'ambizione generale del PRR per quanto riguarda la transizione verde. Il contributo del PRR modificato agli obiettivi climatici è diminuito dal 49,5 % al 46,3 % rispetto alla valutazione modificata.

Contributo alla transizione digitale

- (18) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e all'allegato V, criterio 2.6, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi digitali rappresentano un importo pari al 46,1 % della dotazione totale del PRR modificato, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2021/241.

- (19) La soppressione o la riduzione delle suddette misure non incide in modo significativo sull'ambizione generale del PRR per quanto riguarda la transizione digitale. Il contributo del PRR modificato agli obiettivi digitali è diminuito dal 47,5 % al 46,1 % rispetto alla valutazione modificata.

Valutazione della Commissione

- (20) La Commissione ritiene che le modifiche presentate dalla Germania non incidano sulla valutazione positiva del PRR espressa nella decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, per quanto riguarda la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del PRR rispetto ai criteri di valutazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettere a), b), c), d), d) bis, d) ter), g), h), i), j) e k), del regolamento (UE) 2021/241.

Valutazione positiva

- (21) A seguito della valutazione positiva da parte della Commissione del PRR modificato che ha constatato che il PRR rispetta i criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V di tale regolamento, è opportuno stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR modificato, i traguardi, gli obiettivi e gli indicatori pertinenti nonché l'importo messo a disposizione dall'Unione sotto forma di sostegno finanziario non rimborsabile per l'attuazione del PRR modificato.

Contributo finanziario

- (22) Il costo totale stimato del PRR modificato della Germania ammonta a 31 081 926 119 EUR. Poiché l'importo del costo totale stimato del PRR modificato è superiore al contributo finanziario massimo disponibile per la Germania, il contributo finanziario determinato in conformità dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/241 assegnato al PRR modificato della Germania dovrebbe essere pari all'importo totale del contributo finanziario massimo disponibile per detto PRR modificato, ovvero 30 324 665 082 EUR.
- (23) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire integralmente l'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Germania, è così modificata:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Approvazione della valutazione del PRR

È approvata la valutazione del PRR modificato della Germania, sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241. Nell'allegato della presente decisione figurano le riforme e i progetti di investimento previsti dal PRR, le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del PRR, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi, gli indicatori rilevanti relativi al loro conseguimento e le modalità per dare alla Commissione pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti.";

- 2) l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a ..., ...

Per il Consiglio

Il presidente
